

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R O M A

RICORSO nell'interesse del dott. **Francesco Rodia** (cod. fisc. _____), rappresentato e difeso – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone _____), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano,

15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t. l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale p.t.,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) della mail del 6 luglio 2022 e relativa nota, di data e protocollo sconosciuti, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con la quale veniva disposta la rettifica del punteggio assegnato alla prova scritta, con riduzione da 70 pt. a 68 pt. e veniva disposta la conseguente esclusione dalle successive prove orali-pratiche, in relazione al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economico-Aziendali), per i posti banditi nella Regione Puglia; B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti,

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

anche eventualmente assunto in modalità telematica, con il quale è stata approvata la correzione dell'elaborato del ricorrente relativo alla prova scritta; **C)** qualora occorra, della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 24779 del 27.06.2022, con la quale è stato rideterminato il punteggio della prova scritta del ricorrente; **D)** qualora occorra, della nota direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 25294 del 04.07.2022, con la quale veniva disposta la correzione delle prove scritte relative alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economiche ed Aziendali) in ragione dell'individuazione di quesiti e risposte ritenuti erronei, somministrati nel corso della prova; **E)** della nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al prot. DPIT n. 1436 del 22.06.2022, pervenuta con nota DPIT n. 1443 del 23.06.2022, recante individuazione dei quesiti e delle risposte ritenute erronee con riferimento alla prova scritta della classe concorsuale *de qua*; **F)** qualora occorra, della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 9527 del 21 giugno 2022 e prot. n. 11586 del 25 luglio 2022, recante avviso di convocazione alle prove orali per il concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali); **G)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; **H)** del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie

speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della *lex specialis*, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; I) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso *de quo*; L) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa,

CONSEQUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL’ART. 30 COD. PROC. AMM. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la successiva prova orale.

FATTO

Il dott. Francesco Rodia, in quanto munito dei requisiti di ammissione, presentava domanda di partecipazione (**doc. 1**) al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 21 aprile 2021 prot. n. 499 (pubblicato sulla GURI IV Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 34 del 28 aprile 2020, **doc. 2**), successivamente rettificato ed integrato, da ultimo con d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022, **doc. 3**), concorrendo

per i posti vacanti e disponibili nella Regione Puglia, con riferimento alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economico-Aziendali).

Giova precisare che per la richiamata classe concorsuale la regione responsabile della procedura come da aggregazione territoriale è la Regione Campania (**doc. 4**).

Egli, quindi, sosteneva la prova scritta nella sessione fissata per il giorno 28 aprile 2022 (II turno - pomeriggio), come da calendario approvato dal Ministero resistente con avviso prot. n. 7707 del 23 febbraio 2022 (**doc. 5**).

Tale prova veniva svolta presso l'Istituto "R. MORO" di Taranto (**doc. 6**) secondo la modalità informatica indicata dalla *lex specialis*.

Occorre, infatti, sin d'ora precisare che in ragione delle note esigenze emergenziali l'art. 59 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021 n. 106) aveva apportato profonde modifiche al meccanismo concorsuale mediante l'eliminazione della prova preliminare e la trasformazione della prova scritta in un test a risposta multipla.

In diretta attuazione di tale disposizione, quindi, per quanto rileva in questa sede, l'art. 3 del d.D.G. n. 23/2022 cit. prevedeva che *«1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del*

candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326 (...) 4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 5. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti».

Pertanto, i contenuti della prova e, in particolare, la determinazione degli *items* da somministrare ai candidati erano stati elaborati dal Ministero resistente, sicché erano identici a livello nazionale, potendo così darsi luogo ad una correzione automatizzata.

Al riguardo, infatti, l'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326 (**doc. 7**), recante la disciplina regolamentare del concorso *de quo* ed approvazione dei programmi d'esame (**doc. 8**), stabiliva che le domande sarebbero state predisposte con l'ausilio di una Commissione Nazionale, all'uopo nominata tra i massimi esperti delle materie disciplinari, che aveva l'incarico di redigere anche i relativi quadri di riferimento per la valutazione della prova (**doc. 9**).

In tal senso, mette conto osservare come in considerazione centralizzazione delle operazioni di correzione gli esiti erano destinati di fatto ad essere meramente approvati dalla Commissione esaminatrice regionale.

Una volta resa visibile la prova (**doc. 10**), il ricorrente apprendeva di aver conseguito il punteggio pari a 70/100 pt., corrispondente alla soglia minima di idoneità, e, quindi, di essere ammesso alla prova orale.

Con nota dirigenziale prot. n. 6483 del 4 maggio 2022 (**doc. 11**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania comunicava che la Commissione esaminatrice aveva estratto la lettera (A) per la definizione dei calendari delle prove orali.

Con nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 9527 del 21 giugno 2022, (**doc. 12**, si veda pag. 14) - integrato poi da nota prot. n. 11586 del 25.07.2022 (**doc. 13**) - veniva diramato l'avviso di convocazione per sostenere la prova orale, ove **per il ricorrente Francesco Rodia è prevista per il giorno martedì 11 ottobre 2022, alle ore 14.30, presso il liceo statale Laura Bassi di Sant'Antimo (Na), con estrazione della traccia prevista lunedì 10 ottobre 2022, alle ore 14,00,** sicché, allo stato, la procedura selettiva è ancora *in itinere*.

La suddetta convocazione del ricorrente per il giorno **10 ottobre 2022** (estrazione della traccia) e per il giorno **11 ottobre 2022** (prova orale) veniva confermato anche dalla mail del Ministero trasmessa il 21 giugno 2022 **doc. 14**).

* * * * *

Inopinatamente accadeva che, con mail del 6 luglio 2022 (**doc. 15**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania **informava il ricorrente che la prova scritta - a causa della presenza di errori nel quesito n. 5, nel turno 2 -** a seguito della nota prot. n. 24779 del 27.06.2022 del Ministero dell'Istruzione, **era stata oggetto di correzione con riduzione del punteggio a 68/100 p.t., inferiore alla soglia di idoneità, con conseguente esclusione dalla successiva prova orale,** in applicazione della nota direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 25294 del 04.07.2022 (**doc. 16**).

Con detta nota, infatti, **il Ministero resistente aveva acquisito le determinazioni assunte dal Presidente della Commissione Nazionale che, a seguito di verifica, aveva individuato la presenza di errori nel quesito n. 5 – Turno 2,** sottoposto ai candidati per la prova scritta.

* * * * *

Il ricorrente, quindi, acquisita conoscenza del quesito rettificato dal Ministero (n. 5 – turno 2) si avvedeva che, invero, **la propria risposta fornita per il quesito n. 5 – turno 2, - contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero - era del tutto corretta.**

Con reclamo del 30 agosto 2022 (**doc. 17**), trasmesso a mezzo pec, pertanto, il ricorrente richiedeva di essere riammesso alla procedura concorsuale potendo svolgere regolarmente la prova orale prevista per il giorno 11 ottobre 2022, con estrazione della traccia prevista il 10 ottobre 2022, senza, tuttavia, avere alcun riscontro.

A seguito di ulteriore verifica sui contenuti degli *items*, **il ricorrente poteva riscontrare numerosi errori e ambiguità, non solo nel quesito rettificato (quesito n. 5, turno 2) ma anche nei quesiti sui quali la Commissione Nazionale non era intervenuta in autotutela**, che avevano inevitabilmente inficiato la legittimità e regolarità della prova.

Infatti, verificate le risposte giudicate erranee, **il ricorrente si avvedeva del grave sviamento nell'espletamento della prova che si era determinato a causa di altri quesiti** (n. 2, 34 e 48), **per il quale il Ministero resistente aveva definito come corrette le risposte che, invece, non erano univocamente quelle giuste e/o patentemente sbagliate**, risultando di contro legittime e/o giuste le opzioni indicate dal dott. Rodia.

In tal senso, a riprova della manifesta infondatezza delle risposte indicate dal Ministero resistente militano oggettive ricostruzioni dogmatiche rese dalla dottrina di settore e recepite dai manuali accademici, sui cui i candidati si erano preparati dal momento che, nella vicenda concorsuale di cui è causa, non erano state pubblicate le banche dati da cui estrarre i quesiti come usualmente avviene nel caso di prove articolate come test a risposta multipla. In altri e più chiari termini, come si avrà modo di argomentare *funditus* nei motivi di ricorso, **non si verte affatto in un'ipotesi di opinabilità del dato tecnico-scientifico ma piuttosto si tratta di un patente contrasto con i fondamenti teorici e le nozioni basilari dello specifico ambito disciplinare**.

Del resto, mette conto osservare come la tornata concorsuale *de qua* si sia connotata per numerosi e gravi vizi nella determinazione dei contenuti della

prova scritta, tanto è vero che, oltre che per la classe concorsuale *de qua*, anche in altre materie disciplinari (A-60 Fisica e ADMM – Sostegno nella scuola secondaria di I grado), il Ministero resistente è dovuto intervenire in autotutela disponendo l'attribuzione di 2 pt. indistintamente a tutti i candidati, quindi a prescindere dalla risposta fornita (**doc. 18**).

D'altronde, sulla erroneità dei quesiti somministrati nella presente procedura concorsuale, **numerosi e clamorosi errori sono stati evidenziati da docenti universitari**, che hanno richiesto l'intervento del Ministro per l'annullamento delle modalità adottate (**doc. 19**).

Con ogni evidenza, nella vicenda di cui è causa, **il riconoscimento di tale punteggio, corrispondente alla risposta esatta al quesito individuato come erroneo o sviante, comporterebbe il raggiungimento della soglia di idoneità, e quindi il superamento della prova scritta**, con conseguente accesso al prosieguo delle operazioni concorsuali.

* * * * *

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, il dott. Francesco Rodia, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

IN RITO

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.

Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, «L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066)

II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI DELL'ART. 13 COD. PROC. AMM.

Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della *potestas iudicandi* in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

evidentemente dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti generali e validi sull'intero territorio nazionale (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).

In tal senso, quindi, pur scaturendo l'interesse a ricorrere dall'esclusione da una procedura articolata a livello regionale, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla *lex specialis* e dai provvedimenti ministeriali di approvazione dei quesiti sottoposti ai candidati in occasione della prova scritta, invero unici per ogni classe concorsuale.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole del bando concorsuale, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, nonché dei provvedimenti presupposti che determinavano i contenuti del test, che hanno evidentemente condizionato l'attività dei singoli Uffici Scolastici Regionali, eliminando ogni margine di libera determinazione nella definizione delle modalità di svolgimento della prova e, quindi, nell'individuazione dei candidati idonei.

Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.

NEL MERITO

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126 (CONV. CON L. 20 DICEMBRE 2019 N. 159. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 (CONV. CON L. 23 LUGLIO 2021, N. 106). ECCESSO DI POTERE. MANIFESTO SVIAMENTO.

Come dedotto in fatto, **gli esiti della prova scritta sono stati fortemente condizionati dalla predisposizione di quesiti patentemente illegittimi, siccome formulati in modo ambiguo ovvero abbinati a risposte chiaramente errate**, sicché l'attività selettiva è risultata di fatto sviata rispetto al fine pubblico di individuare i candidati in possesso di adeguate competenze e capacità professionali.

Orbene, occorre focalizzare l'attenzione su alcuni *items* che attenevano proprio alla verifica circa la conoscenza delle materie di insegnamento relative alla classe concorsuale A045 (Scienze Economiche-Aziendali) e che concernono sia il quesito oggetto di rettifica (n. 5) da parte della Commissione Nazionale che i quesiti (n. 2, 34 e 48) non rivalutati dall'Amministrazione resistente.

SULLA DOMANDA RETTIFICATA CHE HA DETERMINATO LA RIDUZIONE DEL PUNTEGGIO.

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

III.A) Con il quesito n. 5, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

“I fondi rischi rappresentano, secondo l’OIC 31, passività di natura determinata ed esistenza probabile. Si tratta, quindi:

- a) Di passività già accertate che non si avvalgono di stime.*
- b) Di passività connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.*
- c) Di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.*
- d) Di attività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da forte prevedibilità”.*

Come si evince dall’elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta originariamente l’opzione c), segnalata con un asterisco (*), ossia quella flagata dal ricorrente (X).

Come già rappresentato in fatto, con mail del 6 luglio 2022 (doc. 15, in atti), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania **informava il ricorrente che la prova scritta - a causa della presenza di errori nel quesito n. 5, nel turno 2** - a seguito della nota prot. n. 24779 del 27.06.2022 del Ministero dell’Istruzione, era stata oggetto di correzione con riduzione del punteggio a 68/100 p.t., inferiore alla soglia di idoneità, con conseguente esclusione dalla successiva prova orale.

Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, come evidenziato anche nel reclamo del 30 agosto 2022 (doc. 17, in atti), **il ricorrente ha risposto correttamente al quesito n. 5, Turno 2, indicando l'opzione c).**

Come noto, infatti, l'OIC 31 (doc. 20), alla pagina 4, punto 5), prevede espressamente che *“I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. **Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro**”.*

Ne deriva che **l'opzione indicata dal ricorrente (c), ed originariamente ritenuta corretta dallo stesso Ministero, è del tutto corretta,** con la conseguente attribuzione di 2 pt.

**SUI QUESITI NON OGGETTO DI RETTIFICA IN SEDE DI AUTOTUTELA MA
COMUNQUE DA RITENERSI ILLEGITTIMI**

Come rilevato, il Ministero resistente è dovuto intervenire in autotutela sui contenuti della prova siccome la formulazione dei quesiti e la relativa indicazione delle risposte esatte non risultavano conformi ai contenuti della disciplina.

La circostanza già di per sé dà conto della patente superficialità nella predisposizione ed organizzazione della selezione concorsuale.

Ad ogni moto, va altresì considerato che sono rinvenibili ulteriori quesiti dubbi, non univoci e addirittura palesemente errati sui quali la Commissione Nazionale non ha proceduto ad una rivalutazione in autotutela.

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Alla luce delle nozioni fondamentali e dei contenuti disciplinari, invero, le risposte fornite dal ricorrente possono considerarsi esatte o comunque coerenti con la domanda, così come formulata, con conseguente diritto all'attribuzione del punteggio pari a 2 pt per ciascuna di esse.

III.B) Con il **quesito n. 2**, infatti, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

“Ai fini della redazione del bilancio consolidato, non si pone il problema dell’eliminazione degli utili interni compresi nelle rimanenze di una società per una compravendita interna al gruppo nel caso in cui:

a) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo inferiore rispetto al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza e viene istituita apposita riserva nel patrimonio netto consolidato.

b) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo inferiore rispetto al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza.

c) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo uguale al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza.

d) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo superiore rispetto al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza”.

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione c) – segnalata con un asterisco (*) – in luogo dell'opzione a) flagata dal ricorrente (X).

Al riguardo, l'erroneità del quesito, invero mal formulato e sostanzialmente sviante, risulta oggettivamente dimostrata se solo si tiene conto della natura della domanda in parola che, in sintesi, era finalizzata a verificare la conoscenza della redazione del bilancio consolidato, peraltro, non rientrante nel programma d'esame.

La domanda è del tutto ambigua e si presta a diverse opzioni.

Il quesito chiede di individuare la fattispecie nella quale la problematica della sterilizzazione del risultato infragruppo “non si ponga”, ponendo 4 distinte ipotesi “sostanziali” di compravendita.

Il rinvio “generico” ad una “compravendita interna”, senza ulteriore specificazione della natura e del contenuto della operazione, non consente al candidato di valutare se possa essere invocata la esimente di cui al paragrafo 59 e 76 dell'OIC 17 (doc. 21).

La richiamata disposizione prevede infatti si possa non procedere alla eliminazione qualora ricorrano tutte e tre le seguenti condizioni:

1. Gli utili/perdite derivano da operazioni correnti dell'impresa che ha conseguito l'utile o la perdita;
2. tali operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato;
3. l'eliminazione comporta costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento.

Ovvero se ricorra la esimente residuale di cui al paragrafo 61 e 78, che consente di non applicare la eliminazione delle (sole) perdite allorquando esse siano “*indicative di una riduzione del valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato delle rimanenze in capo alla società del gruppo cedente*”.

Non può non rilevarsi, quindi, l’oggettiva impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l’effetto confondente del quesito.

Il quesito si presentava assolutamente ambiguo e fuorviante, non essendo quindi idoneo a verificare l’effettiva padronanza dei contenuti disciplinari della materia di insegnamento.

Ne deriva che, analogamente a quanto avvenuto per altre classi concorsuali, non essendo individuabile la risposta corretta, va attribuito al ricorrente il punteggio pari a 2 pt.

Con il **quesito n. 34**, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

“Il Capitale circolante netto commerciale aumenta se:

- a) La permanenza delle scorte in magazzino diminuisce.*
- b) La permanenza delle scorte in magazzino diminuisce in funzione dell’aumento della domanda.*
- c) L’azienda concede una maggiore dilazione (n. di giorni) ai clienti.*
- d) L’azienda riceve una maggiore dilazione (n. di giorni) dai fornitori”.*

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione c) – segnalata con un asterisco (*) – in luogo dell'opzione d) flagata dal ricorrente (X).

Il quesito è del tutto **fuorviante ed ambiguo in quanto si presta a diverse interpretazioni, nonché le quattro risposte proposte dal Ministero sono tutte incomplete.**

Il Capitale Circolante, *working capital* in inglese, si intende normalmente il **capitale circolante netto (CCN)** che rappresenta un'importante misura dello stato di salute aziendale.

Una prima definizione del CCN, proposta da William Sharpe, descrive il capitale circolante netto come semplicemente la: “*differenza tra attività correnti e passività correnti*”. Questa definizione molto sintetica deve essere però necessariamente integrata precisando che le attività e passività a breve devono essere: non finanziarie, relative al *core business*, di natura monetaria (non contabile).

Nella sua componente di **passivo**, il CCN comprende, quindi, tutti i **debiti a breve termine**, sia verso fornitori, tributari e debiti diversi (come acconti), che quelli verso le banche con scadenza entro l'anno (autoliquidante + le rate dei finanziamenti entro l'anno).

Un capitale **circolante netto positivo**, infatti indica, che l'azienda è in grado di **pagare i fornitori, le banche ed altri debiti correnti**, con la **liquidità immediata e differita** (cassa, crediti e magazzino).

Pertanto, lo stesso Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nel testo, Crisi d'Impresa – gli indici dell'allerta, 2019, al

punto, 3.2.3 (**doc. 22**), sottolinea come l'Indice di liquidità è costituito dal rapporto tra il **totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine** ed include:

- al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.);
- al denominatore, il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).

Come evidenziato dall'OIC 10, al punto 13, pag. 4, (**doc. 23**), *“Le variazioni del capitale circolante netto sono rappresentate dalle variazioni di rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti connesse ai ricavi e oneri di natura operativa”*.

Nella risposta ritenuta corretta dal Ministero si considera solo “una maggiore dilazione (n. di giorni) ai clienti”, ovvero l'incidenza sull'ampiezza temporale e non sulla grandezza, ossia sull'entità del CCN, richiamata dalla domanda.

A maggior riprova della **superficialità nella composizione delle risposte si segnala che tutte le risposte presentate dal Ministero contemplano quantità indicate in numero di giorni**, mentre la domanda fa esplicito riferimento al Capitale inteso come valore espresso in Euro.

D'altronde, anche i manuali del settore, (I. Facchinetti, *Le Analisi di bilancio*, **doc. 24**), evidenziano che il **CCN commerciale deve ignorare le scadenze delle varie poste** (e quindi i numeri di giorni di dilazione).

Ad ogni modo, a tutto voler concedere, non può non rilevarsi comunque l'oggettiva impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l'effetto confondente del quesito.

Con il **quesito n. 48**, altresì, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

Content comprehension

Creativity is never the result of one individual's action and mind alone. Although teams that comprise a group of instructors working cooperatively have important roles in stimulating creativity, research on the factors that contribute to creativity generation in a teacher team is scarce. Drawing on data from video observations and interviews over eight months, however, Prof. Thomas Harrison has recently identified six key factors. These comprise high team diversity, adaptive team schedule, balanced team goals and complex team mental models, flexible leadership, limited team conflict, and positive team environment. (IJER 111, 2022 101909; adapted)

According to Prof. Thomas Harrison, video observations and interviews

- a) do not help understand the creativity of individuals.*
- b) only focus on team diversity within creative teacher teams.*
- c) can only create an extremely positive team environment.*
- d) help identify the main features of creative teacher teams.*

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione d) – segnalata con un asterisco (*) – in luogo dell'opzione b) flagata dal ricorrente (X).

Il quesito è del tutto **fuorviante ed ambiguo in quanto si presta a diverse soluzioni, non essendoci un'unica risposta esatta.**

Ebbene, la risposta fornita dal Ministero potrebbe considerarsi corretta.

Il Ministero indica come risposta corretta video observations and interviews “*help identify the main features of creative teacher teams*”. Sebbene dal testo si evince come le osservazioni video e le interviste “aiutano a identificare le caratteristiche principali dei team di insegnanti creativi con riferimento ai sei fattori chiave indicati e cioè:

- 1) high team diversity
- 2) adaptive team schedule
- 3) balanced team goals and complex team mental models
- 4) flexible leadership
- 5) limited team conflict
- 6) positive team environment

Ma anche la risposta “can only create an extremely positive team environment” è da considerarsi corretta, poiché tratta di uno dei sei elementi chiave di cui parla il Prof. Thomas Harrison.

Sebbene fosse intesa in senso più restrittivo, è da considerarsi comunque valida, nel momento in cui “*video observations and interviews*” possono solo creare un ambiente di lavoro positivo e collaborativo (e non avere un effetto negativo).

Ad ogni modo, anche per il presente quesito non può non rilevarsi **l’oggettiva impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l’effetto confondente del quesito.**

* * * * *

Orbene, alla luce di quanto rilevato, appare chiara l'illegittimità dei provvedimenti impugnati a fronte del grave sviamento ingeneratosi a causa di quesiti oggettivamente erronei e ambigui.

Costituisce infatti *ius receptum* che «Affinché le domande somministrate in una prova concorsuale scritta a risposta multipla possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. In una prova concorsuale scritta a risposta multipla ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta. Qualora la risposta indicata dall'amministrazione come esatta non può essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, l'Amministrazione non può considerare la risposta fornita dalla ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue competenze» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021 n. 7346. In termini, cfr. *ex multis* TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 settembre 2021 n. 5729).

In tal senso, quindi, **il limite nella discrezionalità tecnica assegnata all'Amministrazione pubblica si rinviene nella certezza ed univocità**

22

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

della soluzione corretta nonché, ovviamente, nella veridicità dei quesiti in termini di aderenza ai contenuti disciplinari e al programma d'esame.

Al riguardo, è stato affermato che *«In tema di pubblici concorsi, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.. In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 ottobre 2019 n. 11811).

La natura oggettivante del giudizio formulato in tale tipologia di prova, infatti, postula necessariamente che non vi sia margine di incertezza nella valutazione della risposta, sicché questa deve essere verificabile senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti soluzioni interpretative.

Ne deriva, quindi, che *«In materia di svolgimento delle prove di un concorso pubblico, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta»* (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

In ragione della cennata ricostruzione giuridica dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità dell'attività tecnico-discrezionale, come tali sindacabili dal Giudice Amministrativo, **ne discende il dovere di garantire la effettiva rispondenza dei quesiti al complessivo patrimonio di conoscenze acquisite di una determinata disciplina, pena evidentemente l'attendibilità della selezione e la lesione di principi di imparzialità e par condicio.**

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, «*La necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile*» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 ottobre 2020 n. 4649. In termini, cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *quater*, 27 agosto 2019, n. 10628).

Nella vicenda di cui è causa, invero, tale onere si presentava con un maggior grado di rilevanza tenuto conto che, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 59, co. 10, lett. a) del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 cit. **il Ministero resistente non ha pubblicato previamente la banca dati dei quesiti da cui estrarre gli items costituenti la prova d'esame.** sicché i candidati hanno dovuto affrontare una gravosa preparazione generale sui

contenuti della disciplina mediante lo studio dei principali testi e manuali di settore, avendo come unico criterio orientamento il quadro di riferimento, peraltro pubblicato solo 10 giorni prima della prova ex art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326.

Ma vi è di più! Con riferimento alla classe concorsuale in parola, **il suddetto allegato tecnico conteneva un'illustrazione oltremodo generica delle materie d'esame a dispetto di altre classi concorsuali, ove il quadro di riferimento era estremamente dettagliato** sino a prevedere anche una ripartizione delle domande tra i singoli argomenti (**doc. 25**) in esatta applicazione dell'art. 7 cit.

In conclusione, non vi è chi non veda come, nella presente fattispecie, lo sviamento sia indubbio, dal momento che le risposte indicate dal Ministero resistente sono manifestamente erranee rispetto alle domande formulate e, per apprezzare la dedotta illegittimità, è sufficiente operare un mero riscontro con le stesse definizioni e/o regole tecniche della disciplina di settore.

Inoltre, mette conto rimarcare come l'estrema superficialità nella predisposizione dei contenuti della prova tragga conferma proprio dalla circostanza che il Ministero resistente è dovuto intervenire in autotutela rivedendo ben 5 quesiti siccome palesemente erronei ed infondati.

Pertanto, **l'attribuzione di 2 pt. non solo in relazione al quesito rettificato (n. 5) ma anche in relazione ad uno solo dei quesiti illegittimi (n. 2, 34 e 48), analogamente a quanto già avvenuto in autotutela per altre classi concorsuali, consentirebbe di raggiungere la soglia idoneativa** prevista dalla *lex specialis*, avendo egli conseguito il giudizio pari a 68/100 pt.

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ IN QUANTO SENSIBILMENTE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA.

Il motivo di ricorso che precede ha senz'altro carattere assorbente.

Ad ogni modo ed in via gradata, va eccepita l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, dal momento che comportano l'esclusione del ricorrente che, all'esito della prova, ha comunque conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (68/100).

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 3, co. 5 della *lex specialis*, a mente del quale «*La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti*».

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per il conseguimento dell'idoneità concorsuale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una

procedura che, comunque, viene strutturata in distinte prove selettive (scritta, pratica ed orale) cui si sottopongono i candidati in possesso dei requisiti di ammissione (diploma ITP, abilitazione all'insegnamento ovvero 24 CFU in materie nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche), a dispetto di quanto avvenuto nel corso dell'ultimo lustro, nel quale le procedure di reclutamento hanno avuto una mera caratterizzazione idoneativa e sono state riservate a determinate categorie di docenti.

Con ogni evidenza, la contestata soglia di superamento della prova appare irragionevole nella sua funzione di parametro di individuazione dei candidati più meritevoli ai fini dell'immissione in ruolo, dal momento che impedisce a coloro che hanno conseguito un giudizio di sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100), di poter essere inseriti in graduatoria.

Come assunto agli onori della cronaca, la determinazione di tale soglia, unita alla manifesta erroneità dei quesiti somministrati in molte classi concorsuali ovvero alla loro formulazione in modo meramente nozionistico, ha comportato una drastica riduzione della platea dei candidati ammessi alle successive prove, sino a determinare addirittura l'esclusione di oltre il 90% dei candidati complessivi (**doc. 26**).

Ne deriva che, a causa dei suddetti esiti paradossali, la graduatoria finale sarà sicuramente insufficiente a soddisfare le prossime esigenze organizzative del Ministero resistente.

Si è così venuta a produrre una ingiustificata lesione del *favor participationis* che, di fatto, vanifica del tutto lo stesso confronto concorrenziale fra i

candidati rimasti in concorso, a fronte della sostanziale corrispondenza numerica con i posti vacanti e disponibili.

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il dott. Rodia ha senz'altro diritto a partecipare al prosieguo della selezione concorsuale, tenuto conto della manifesta illegittimità che inficia il primo segmento procedimentale, costituito dallo svolgimento delle prove scritte.

Ad ogni modo, previa delibazione sull'istanza cautelare proposta (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si ritiene opportuno sollevare sin d'ora la questione di incostituzionalità dell'art. 59, co. 10, lett. a) del 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021, n. 106), stante la manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza (art. 3 Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e delle norme dell'ordinamento europeo (art. 117 Cost.), e ciò nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato, qualora questa non lasci spazio a diversa interpretazione, riservandosi in prosieguo di giudizio ogni più opportuno approfondimento.

Innanzitutto, occorre rimarcare come la sollevata eccezione di incostituzionalità non impedisca comunque a codesto ecc.mo Tribunale di accordare le misure interinali necessarie a mantenere la *res controversa* integra e la parte ricorrente immune dal pregiudizio derivante dalla *mora iudicii*.

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento cautelare è finalizzato a conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. nonché 6 e 13 CEDU, tenuto conto dell'efficacia provvisoria della misura concessa che è valida soltanto fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343; Sez. VI, ordinanza 26 ottobre 2011 n. 4713; Adunanza Plenaria, ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2; Corte cost., 16 luglio 2014, n. 200).

Nel merito, va evidenziato che la questione supera certamente il vaglio della necessaria "rilevanza" in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disciplina normativa censurata, sicché questa è chiaramente applicabile nel presente giudizio.

La questione, poi, è "non manifestamente infondata" dal momento che investe una norma afferente alla categoria delle c.d. leggi provvedimento, ossia di leggi che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari e presentano un contenuto particolare e concreto. La prescrizione in parola, infatti, interviene su procedure concorsuali non solo bandite ma anche in parte avviate, essendo state ormai raccolte da oltre due anni le domande di partecipazione, sicché la profonda riforma del meccanismo selettivo impatta sulla sfera giuridica di un numero limitato di soggette.

Orbene, come noto, tali particolari disposizioni sono legittime siccome la Costituzione non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o

esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto, ma tuttavia devono sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (cfr. *ex multis* Corte cost. 20 novembre 2013, n. 275).

Sussiste infine l'interesse all'accertamento di incostituzionalità in capo al ricorrente: qualora cassata dall'ordinamento la disposizione censurata, verrebbe a determinarsi la modifica dei requisiti di idoneità per l'ammissione alle successive prove (pratica ed orale).

Al riguardo, occorre precisare che la norma contestata, pur derogatoria rispetto al regime giuridico generale e settoriale delle procedure di reclutamento, non è di certo attributiva del generale potere del Ministero resistente di indire le procedure concorsuali, che invero scaturisce da apposita previsione costituzionale (art. 97 Cost.), ma si limita a regolamentare le modalità di configurazione di tale potere e, in particolare, l'individuazione della soglia di idoneità alla prova scritta.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, va rimarcato che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi al ricorrente in ragione dell'effetto escludente che essi producono.

In tal senso, quindi, **il danno è *in re ipsa* e scaturisce proprio dall'impossibilità di proseguire nella selezione in questione** che – va rimarcato – costituisce la prima procedura concorsuale indetta in attuazione della riforma delle modalità di reclutamento del personale docente introdotta

dal D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 ed è stata bandita a distanza di ben 6 anni dall'ultima tornata ordinaria e non riservata!!

Con ampiamente rappresentato, con nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 9527 del 21 giugno 2022, (doc. 12, in atti, si veda pag. 14) - integrato poi da nota prot. n. 11586 del 25.07.2022 (doc. 13, in atti) - veniva diramato l'avviso di convocazione per sostenere la prova orale, ove **per il ricorrente Francesco Rodia è prevista per il giorno martedì 11 ottobre 2022, alle ore 14.30, presso il liceo statale Laura Bassi di Sant'Antimo (Na), con estrazione della traccia prevista lunedì 10 ottobre 2022, alle ore 14.00,** sicché, allo stato, la procedura selettiva è ancora *in itinere*.

Ebbene, la suddetta convocazione del ricorrente **per il giorno 10 ottobre 2022 (estrazione della traccia) e per il giorno 11 ottobre 2022 (prova orale)** veniva confermata anche dalla mail del Ministero trasmessa il 21 giugno 2022 doc. 14, in atti).

La mancata ammissione a detta procedura, pertanto, determina una oggettiva e grave compromissione delle effettive *chances* di carriera, impedendo di accedere alle funzioni entro un periodo di tempo ragionevole, con un'evidente lesione del diritto al lavoro secondo le proprie scelte, costituzionalmente garantito dall'art. 4 Cost.

Inoltre, vale rimarcare come non possa ritenersi ostativa all'accoglimento della istanza cautelare, la circostanza che i provvedimenti gravati costituiscano, in parte e solo in ordine alla seconda censura, l'attuazione di una norma primaria sospettata di incostituzionalità.

Come rilevato, la proposizione di una questione incidentale di legittimità costituzionale non esime codesto ecc.mo Tribunale dal verificare la possibilità di accordare congrue misure cautelari onde preservare l'integrità della *res controversa*, che può essere ben assicurata mediante l'ammissione con riserva alla presente procedura.

Al riguardo, va precisato che l'azione proposta non comporta necessariamente la caducazione dell'intero concorso, quanto piuttosto è finalizzata ad aprire la procedura alla massima partecipazione in ossequio ai canoni costituzionali di ragionevolezza ed imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.).

Nel caso, ove codesto ecc.mo Tribunale ravvisasse la sussistenza dei presupposti per la rimessione, l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione di incostituzionalità ben potrebbe configurarsi come sentenza di illegittimità parziale di tipo c.d. testuale, in quanto diretta alla eliminazione della norma non conforme attraverso la riduzione del testo della disposizione, che la Corte costituzionale potrebbe dichiarare costituzionalmente illegittima "limitatamente alle parole" riportate nel testo del dispositivo.

In tal caso, trattandosi di sentenza c.d. manipolativa, la procedura impugnata potrebbe essere fatta salva se, nelle more, venisse comunque assicurata la partecipazione dei soggetti illegittimamente esclusi o, quanto meno, di coloro che avessero impugnato il regolamento ed il bando: nei confronti di questi ultimi, infatti, la sentenza della Corte costituzionale avrebbe senz'altro effetto retroattivo, posto che la pendenza del giudizio evita che il rapporto giuridico possa essere considerato "esaurito", non essendo definitivamente risolto a livello giudiziario.

In quest'ottica, ben si comprende l'importanza della misura cautelare consistente nell'ammissione con riserva, che rappresenta un punto di caduta ottimale del bilanciamento degli interessi contrapposti, in quanto consentirebbe alla Amministrazione resistente di far salva la procedura *de qua* anche nell'ipotesi di accertamento dell'illegittimità costituzionale della norma censurata.

Orbene, è di tutta evidenza che la mancata partecipazione del ricorrente alla prova orale già calendarizzata, finirebbe per rendere irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare, anche monocratica. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nell'ambito del pubblico impiego e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 4 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO**

ROMA

**Istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod.
proc. amm.**

Il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe, evidenzia a codesto ecc.mo Tribunale la sussistenza di pregiudizi gravi ed irreparabili che si connotano per la stringente attualità del danno, tenuto conto che con nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 9527 del 21 giugno 2022, (doc. 12, in atti, si veda pag. 14) veniva diramato l'avviso di convocazione per sostenere la prova orale, ove per il ricorrente Francesco Rodia è prevista per il giorno martedì 11 ottobre 2022, alle ore 14.30, presso il liceo statale Laura Bassi di Sant'Antimo (Na), con estrazione della traccia prevista lunedì 10 ottobre 2022, alle ore 14.00, sicché, allo stato, la procedura selettiva è ancora *in itinere*.

34

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Ebbene, la suddetta convocazione del ricorrente **per il giorno 10 ottobre 2022 (estrazione della traccia) e per il giorno 11 ottobre 2022 (prova orale)** veniva confermata anche dalla mail del Ministero trasmessa il 21 giugno 2022 doc. 14, in atti).

In tal senso, vale osservare come la cronologia dei lavori sia oggettivamente incompatibile con la deliberazione in sede collegiale della richiesta di tutela cautelare poiché il pregiudizio patito verrebbe inevitabilmente a consolidarsi a seguito **dell'estrazione della traccia (10 ottobre 2022) e dell'espletamento della prova orale (11 ottobre 2022)** e della conseguente impossibilità di accedere al prosieguo del concorso.

Orbene, è di tutta evidenza che la mancata partecipazione del ricorrente finirebbe per rendere irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 cod. proc. amm., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe intervenire

prima dell'effettuazione delle successive prove (pratiche e orali) e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Napoli – Roma, 4 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 04/10/2022 13:02:46

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 10826/2024 del 28 maggio 2024, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 11264/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".